# REGOLAMENTO (CE) N. 1524/96 DELLA COMMISSIONE

## del 30 luglio 1996

## che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 6 e l'allegato 4 del protocollo n. 9,

considerando che il protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia prevede un regime specifico relativo al transito di autocarri attraverso il territorio austriaco, basato su un sistema di diritti di transito (ecopunti);

considerando che l'articolo 14 del protocollo n. 9 prevede il mantenimento di controlli materiali a carattere non discriminatorio soltanto fino al 31 dicembre 1996 alla frontiera dell'Austria con gli Stati membri per verificare gli ecopunti attribuiti secondo il disposto dell'articolo 11 e le quote esistenti per i viaggi bilaterali, di cui all'articolo 12;

considerando che l'attuazione dell'articolo 11 del protocollo n. 9 dopo il 31 dicembre 1996 può essere effettivamente garantita utilizzando, tra altri mezzi di controllo, un sistema di controllo elettronico;

considerando che la Commissione deve adottare modalità d'applicazione relative alle questioni tecniche in sospeso del sistema di ecopunti, come previsto nella dichiarazione comune n. 18 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione [1] deve essere modificato di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del protocollo n. 9,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3298/94 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del sistema di diritti di transito (ecopunti) per autocarri in transito attraverso l'Austria»;

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

1. Il conducente di un autocarro sul territorio dell'Austria deve avere a bordo ed essere in grado di esibire su richiesta degli organi di controllo quanto segue:

a) un modulo unificato, compilato in ogni sua parte o un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, conformemente all'allegato A (l'"ecocarta"); o

b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (l'"ecopiastrina"); o

c) l'opportuna documentazione, quale definita all'articolo 13, per dimostrare che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, come definito all'allegato C; o

d) l'opportuna documentazione per dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito e se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata a tal fine.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta contro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte, e provvedono all'installazione delle infrastrutture necessarie, nei luoghi più appropriati, per la lettura delle ecopiastrine.

2. Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate ed installate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato F. Le autorità competenti di ogni Stato membro sono autorizzate ad approvare, programmare ed installare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore $NO_x$ dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP, di cui al paragrafo 4.

3. L'ecopiastrina è apposta al parabrezza dell'autoveicolo. È installata come indicato nell'allegato G. Non può essere trasferita.

4. Il conducente di un autocarro immatricolato dopo il 1° ottobre 1990 deve avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP, conformemente all'allegato B, comprovante l'emissione di $NO_x$ dell'autocarro. Nel caso di autocarri immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, il valore COP è considerato di 15,8 g/kWh.

[1] GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 20.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome delle autorità nazionali competenti per il rilascio dei documenti e delle piastrine, di cui ai paragrafi da 1 a 4.»;

3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

1. Per i veicoli che non usano l'ecopiastrina il numero di ecopunti richiesto va incollato ed obliterato sull'ecocarta. L'obliterazione è effettuata mediante firma che deve figurare sia sugli ecopunti che sul modulo sul quale essi sono stati apposti. La firma può essere sostituita da un timbro.

Un'ecocarta con il richiesto numero di ecopunti è consegnata alle autorità di controllo dello Stato membro dove il veicolo è immatricolato, o dell'Austria, le quali restituiscono una copia con la prova del pagamento.

2. Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito che necessita ecopunti, un numero di ecopunti, equivalente ai dati sulle emissioni di $NO_x$ memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo, è dedotto dal totale di ecopunti assegnati allo Stato membro dove il veicolo è immatricolato. Ciò è effettuato dalle strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

I veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali attivano l'ecopiastrina per dimostrare che è stato effettuato un viaggio non di transito prima di entrare nel territorio austriaco.

3. Qualora sia utilizzata un'ecocarta e in caso di sostituzione della motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dovranno essere obliterati ecopunti supplementari, apposti su una nuova carta.

4. L'ecocarta o l'ecopiastrina sostituiscono, nei viaggi per i quali occorre corrispondere ecopunti, tutti i moduli austriaci finora utilizzati per scopi statistici in materia di traffico.

5. Le autorità degli Stati membri informano regolarmente la Commissione sul numero di punti utilizzati sulle ecocarte. Gli originali o copie dei moduli recanti gli ecopunti obliterati sono messi, se del caso, a disposizione delle singole autorità nazionali o della Commissione.

Se il veicolo è munito di un'ecopiastrina, le autorità austriache mettono le necessarie informazioni a disposizione di un'autorità designata nello Stato membro di immatricolazione del veicolo, entro le 48 ore successive ad un viaggio di transito. Dette informazioni sono rese disponibili anche per la Commissione.

6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano salvo il disposto dell'articolo 14 bis.»;

4) all'articolo 3, paragrafo 3, l'alinea è sostituito dal seguente:

«In deroga al disposto del paragrafo 2, sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i capolinea ferroviari seguenti:»;

5) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

Gli ecopunti sono validi nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati e il 31 gennaio dell'anno successivo.»;

6) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Nel caso di reiterate infrazioni al presente regolamento, si applicano l'articolo 8, paragrafo 3 e l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio (*).

(*) GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1»;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri si forniscono, nell'ambito delle rispettive competenze, reciproca assistenza amministrativa nell'accertamento e nella repressione delle infrazioni delle norme del protocollo n. 9 o del presente regolamento, in particolare garantendo il corretto uso e trattamento delle ecocarte e delle ecopiastrine.

3. I controlli possono essere eseguiti in un luogo diverso dalla frontiera a discrezione dello Stato membro, nel rispetto del principio di non discriminazione.»;

c) sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

«4. Le autorità austriache di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendono appropriate misure se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;

b) gli ecopunti ancora a disposizione del paese di immatricolazione del veicolo sono insufficienti;

c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti che non sono le autorità nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

d) lo Stato membro non ha assegnato sufficienti ecopunti per il viaggio in transito del veicolo;

e) il veicolo non possiede l'adeguata documentazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) o d) per giustificare l'installazione dell'ecopiastrina al fine di provare che si tratta di un viaggio non in transito sul territorio austriaco;

f) quando l'ecopiastrina di cui all'allegato F non contiene sufficienti ecopunti per effettuare un viaggio in transito.

5. Le autorità austriache di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendono appropriate misure se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) un'ecocarta non viene presentata alle autorità di controllo, conformemente al disposto del presente regolamento;

b) viene presentata un'ecocarta incompleta o inesatta oppure sulla quale gli ecopunti non sono correttamente apposti;

c) il veicolo non possiede l'adeguata documentazione per dimostrare che non necessita di ecopunti.»;

7) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli ecopunti stampati destinati ad essere apposti sulle ecocarte sono assegnati ogni anno agli Stati membri in due quote, di cui la prima anteriormente al 1° ottobre dell'anno precedente e la seconda anteriormente al 1° marzo dell'anno in oggetto.

Nella fattispecie di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) del protocollo n. 9, il numero di ecopunti è ridotto per tale anno, applicando il metodo indicato al punto 3 dell'allegato 5 del medesimo.»;

8) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 7*

1. Le autorità competenti degli Stati membri assegnano gli ecopunti a loro disposizione agli operatori interessati, stabiliti sul loro territorio.

2. Ogni anno, le autorità competenti degli Stati membri comunicano e restituiscono alla Commissione, entro il 15 ottobre, tutti gli ecopunti che si presume, in base ai dati disponibili ed alle stime di traffico per gli ultimi mesi dell'anno, che non saranno utilizzati prima della fine dell'anno.»;

9) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli ecopunti della riserva comunitaria sono assegnati dalla Commissione agli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del protocollo n. 9, almeno un mese prima della fine dell'anno.

La nuova assegnazione è ponderata in relazione ai criteri seguenti, specificati nell'allegato E:

— la posizione speciale della Grecia e dell'Italia,

— gli effetti della riunificazione tedesca,

— la promozione di modi di trasporto alternativi in Austria, in particolare la "Rollende Landstrasse",

— il numero di ecopunti assegnati agli Stati membri, effettivamente utilizzati,

— i dati medi su $NO_x$ per i veicoli in transito dagli Stati membri,

— avvenimenti imprevisti.»;

10) all'articolo 9, le parole «dell'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia» sono soppresse;

11) all'articolo 10, le parole «in deroga all'» sono sostituite dalle parole «ai fini dell'»;

12) è inserito l'articolo 14 bis seguente:

*«Articolo 14 bis*

Per un periodo di transizione, fino al 31 dicembre 1997, è consentito l'uso di ecocarte o ecopiastrine ai fini della gestione del traffico in transito.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, la Commissione consente ad ogni Stato membro di utilizzare annualmente ecocarte fino ad un massimo dello 0,6 % del numero totale di ecopunti per gli Stati membri, come indicato all'articolo 9. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1° agosto di ogni anno, il numero definitivo di ecopunti di cui desiderano disporre l'anno successivo. Questi ecopunti sono messi a disposizione dalla Commissione in un'unica rata entro il 1° dicembre. Le ecocarte sono messe a disposizione conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma.»;

13) l'allegato E è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

14) sono aggiunti gli allegati F e G di cui all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

*Per la Commissione*
Neil KINNOCK
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

*«ALLEGATO E*

## CRITERI DI RIDISTRIBUZIONE DEGLI ECOPUNTI

*La posizione speciale di Grecia e Italia*

Una parte della riserva comunitaria del 3,34 % del numero totale di ecopunti, una proporzione equivalente a 4 874 unità di cui all'allegato D è assegnata, in via prioritaria, all'Italia e 576 unità, di cui all'allegato D, alla Grecia. Inoltre, si deve fare tutto il possibile per garantire che la quota di ecopunti assegnata alla Grecia tenga sufficientemente conto delle esigenze di questa.

*Effetti della riunificazione tedesca*

Una parte della riserva comunitaria di ecopunti corrispondente a 6 444 unità di cui all'allegato D è assegnata alla Germania.

*La promozione di modi di trasporto alternativi in Austria, in particolare la "Rollende Landstraße"*

Tutti gli ecopunti dell'Austria, restituiti ai fini di una ridistribuzione alla Commissione, sono distribuiti tra gli Stati membri che chiedono ecopunti supplementari proporzionalmente alle statistiche che indicano lo Stato membro di immatricolazione di autocarri che usano la "Rollende Landstraße" in Austria.

*Il numero di ecopunti assegnati agli Stati membri, effettivamente utilizzati, i dati medi su $NO_x$ per i veicoli in transito dagli Stati membri*

I restanti ecopunti sono distribuiti tra gli Stati membri che chiedono ecopunti supplementari proporzionalmente ad un coefficiente che è definito per ciascuno Stato membro come segue:

— numero di ecopunti ritenuti necessari, sulla base di un'estrapolazione delle statistiche austriache più recenti;

— moltiplicato per la percentuale di ecopunti assegnati a uno Stato membro, effettivamente utilizzati da detto Stato membro l'anno precedente;

— moltiplicato per i dati medi più recenti su $NO_x$ per i veicoli in transito dallo Stato membro, in percentuale dell'obiettivo fissato per tale anno.»

*ALLEGATO II*

*«ALLEGATO F*

## SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DELLE ECOPIASTRINE

### Impianti di comunicazioni a breve raggio — veicoli

*(Pre)norme e relazioni tecniche che interessano il DSRC*

Per la comunicazione a breve raggio tra veicoli e l'infrastruttura a lato della strada si applicano le seguenti prescrizioni previste da CEN/TC 278:

a) prENV278/9/#62 "DSRC Physical Layer using Microwave at 5.8 GHz";

b) prENV278/9/#64 "DSRC Data Link Layer";

c) prENV278/9/#65 "DSRC Applications Layer".

*Esame del tipo*

Il fornitore dell'ecopiastrina deve presentare, per questi apparecchi, un attestato di esame del tipo rilasciato da un organismo accreditato che confermi il rispetto di tutti i valori limite specificati nella direttiva I-ETS 300674 attualmente in vigore.

*Condizioni di esercizio*

L'ecopiastrina prevista per il sistema automatico di ecopunti deve poter funzionare all'interno dei seguenti parametri di riferimento:

— Condizioni ambientali: temperatura ambiente da − 25 °C a + 70 °C,

— Condizioni meteorologiche: tutte le condizioni possibili,

— Traffico: su più corsie, scorrevole,

— Velocità: da "stop and go" a 120 km/h.

Si tratta, in proposito, di requisiti minimi nell'attesa dell'adozione delle (pre)norme DSRC.

L'ecopiastrina deve reagire solo a segnali emessi in microonde caratteristici delle applicazioni per le quali è prevista.

### Ecopiastrine

*Identificazione*

Ogni ecopiastrina deve essere munita di un numero di identificazione specifico. Oltre al numero necessario di cifre per permetterne l'identificazione, tale numero deve contenere anche un totale di controllo basato su tali cifre per controllarne l'integrità.

*Montaggio*

L'ecopiastrina dev'essere progettata in modo da poter essere montata dietro il parabrezza dell'autocarro o del veicolo trattore. Il montaggio deve avvenire in modo che il supporto venga fissato in modo solidale al veicolo.

*Dichiarazione di transito*

L'ecopiastrina deve consentire l'introduzione di dati per i viaggi esonerati dall'attribuzione di ecopunti.

Questa dichiarazione deve essere chiaramente visibile sull'ecopiastrina al fine del controllo oppure dev'essere possibile regolarla su una posizione iniziale definita. In ogni caso dev'essere garantito che, per la valutazione all'interno del sistema, venga preso in considerazione solo il punteggio al momento dell'ingresso nel paese.

*Contrassegni esterni*

Ogni ecopiastrina deve poter essere identificata inequivocabilmente anche attraverso un controllo visivo. A tale scopo il numero di identificazione specifico precedentemente descritto deve essere applicato in modo indelebile sulla sua superficie.

Deve inoltre essere applicato sulla superficie dell'ecopiastrina un contrassegno che non possa essere scollato né cancellato, sotto forma di etichette autoadesive. Tale contrassegno deve indicare il numero di ecopunti cui è soggetto il veicolo ("5", "6", ... "16").

Queste etichette speciali devono essere garantite contro eventuali falsificazioni e devono presentare una resistenza meccanica e una resistenza alla luce e alla temperatura. Esse devono inoltre avere una sufficiente adesività e non dev'essere possibile rimuoverle dall'ecopiastrina senza distruggerle.

*Garanzia contro le manipolazioni*

L'involucro deve essere costruito in modo da escludere tecnicamente qualsiasi manipolazione delle parti interne e che sia possibile riconoscere a posteriori qualsiasi intervento.

*Memoria*

La memoria dell'ecopiastrina deve essere dimensionata in modo da poter accogliere i seguenti dati:

— numero d'identificazione,

— dati relativi al veicolo:

  — valore COP;

— dati riguardanti i transiti:

  — identificazione del posto di confine,

  — data/ora,

  — situazione della dichiarazione di viaggio,

  — informazioni di bloccaggio;

— dati relativi alla situazione:

  — manipolazione,

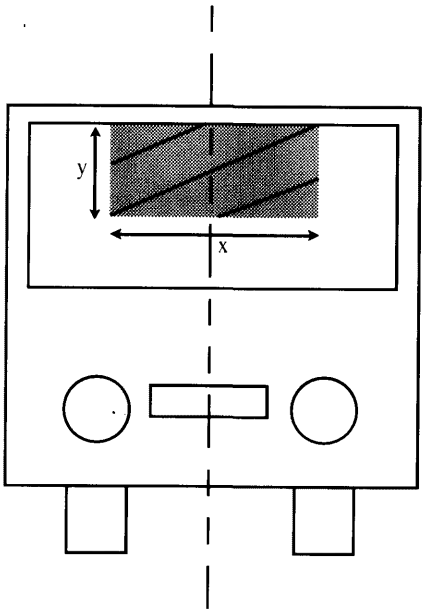
  — situazione batteria,

  — situazione al momento dell'ultima comunicazione.

Va prevista inoltre una memoria riserva di almeno il 30 %.

*ALLEGATO C*

## REQUISITI DI INSTALLAZIONE DELL'ECOPIASTRINA




L'ecopiastrina è posta sul lato interno del parabrezza all'interno dell'area contrassegnata (vedi figura sopra) e le dimensioni sono:

x = 100 cm

y = 80 cm»